

Spettabili
Casse Edili/Edilcasse

e p.c.

**CNCE - Commissione
nazionale paritetica per le
Casse Edili**

Loro Sedi

Roma, 22 giugno 2022
Prot. 099022

Oggetto: Semplificazione documentazione per l'accesso alle prestazioni

Nell'ottica di snellimento della documentazione necessaria per presentare una richiesta di prestazione sanitaria, si informa che dal 1° luglio 2022 è superato l'obbligo per il lavoratore iscritto di produrre alla Cassa Edile o Edilcassa copia dell'attestazione di servizio o copia della ultima busta paga.

Tale soluzione, si incardina tra le ulteriori novità introdotte relativamente alla verifica della regolarità aziendale al quinto mese antecedente la richiesta di prestazione (in precedenza era al terzo mese antecedente) e al periodo di estensione della copertura assicurativa fino ad ulteriori cinque mesi oltre a quello di presentazione della richiesta di prestazione.

Per quanto sopra, considerata anche la previsione contenuta nella clausola di disoccupazione che consente di riconoscere le prestazioni sanitarie dalla cessazione del rapporto di lavoro fino a 90 giorni nel caso di piano sanitario plus e 60 giorni di piano sanitario base, si raccomandano gli operatori di Cassa, prima di gestire una richiesta di prestazione sanitaria, di verificare la presenza del nominativo dell'iscritto richiedente nell'elenco dei lavoratori dichiarati tramite l'ultima denuncia Mut o sistema equivalente.

In caso di iscrizione presso una nuova Cassa Edile o EdilCassa, a titolo esemplificativo a seguito di trasferta o trasferimento, tale verifica dovrà essere fatta contattando la Cassa di provenienza.

Nel caso di lavoratore neoassunto nello stesso mese in cui risulti presentata una richiesta di prestazione sanitaria, ai fini della verifica dello stato occupazionale dell'iscritto, in assenza di eventuali prassi localmente adottate dalla Cassa, sarà cura del lavoratore autocertificare la propria data di assunzione.

Per i lavoratori con qualifica impiegatizia che non sono dichiarati tramite Mut o altro sistema equivalente, la verifica del relativo stato occupazionale potrà avvenire consultando il gestionale amministrativo del Fondo SISanedil, inserendo il codice fiscale del lavoratore nella apposita sezione "Dati economici - impiegati denuncia".

In mancanza di riferimenti certi ed inequivocabili in merito allo stato occupazionale del lavoratore, per il quale l'azienda versa direttamente al Fondo, la verifica della Cassa dovrà avvenire contattando gli Uffici del Fondo.

Con l'occasione, si ritiene altresì utile comunicare che è stata rilasciata in favore del Fondo Sanedil da parte della Compagnia Assicurativa partner del Fondo, una nuova funzione informatica, che consente direttamente ai nostri uffici operativi di sbloccare i numeri di telefono (c.d. "sblocco sms") dei lavoratori che involontariamente avessero optato per tale soluzione. Si raccomandano pertanto le Casse a voler segnalare tempestivamente al Fondo eventuali blocchi telefonici dei lavoratori iscritti, al fine di consentire l'immediata riattivazione dei contatti telefonici.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, si conferma la massima disponibilità per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Direttore
Luca Petricca

